



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 4 del 06/02/2021

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

Adunanza ordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 06/02/2021.

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale nella sala consiliare, nell'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 12:55, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa. (*)

Fatto l'appello nominale risultano presenti

Cognome e Nome	Presente	Assente
PALADINI MAURIZIO	X	
PRATI MARCO	X	
CAVAZZI ROBERTO	X	
CORCIOLANI LUCIA	X	
GIGLI DEBORA	X	
GUIDI ANDREA		X
GUALMINI ANTONELLA	X	
CONIGLIO MARIA ROSARIA		X
DONADELLI MEDARDO		X
ZANOTTI SAURO		X
GIANNASI ALDO	X	

Presenti:7

Assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Carletta Esther Melania.

In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: CAVAZZI ROBERTO, GIGLI DEBORA, GIANNASI ALDO

ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Prima della trattazione del presente argomento il Consigliere DONADELLI si disconnette.

(*) Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale nella sala consiliare, nell'anno **duemilaventuno** il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore **12:55**, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco prot. n.1925 del 28/3/2020, in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, e di quanto stabilito con il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi

collegiali del Comune di Montefiorino, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/07/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione sul canale YouTube del Comune di Montefiorino.

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
- l'art. 1, comma 779 della legge n.160 del 2019 dispone che i Comuni possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all'art. 53 della legge n. 388 del 2000 ed all'art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo;

VISTI:

- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione bilancio di previsione 2021/2023, al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero degli interni del 13 gennaio 2021 che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione bilancio di previsione 2021/2023, al 31 marzo 2021;

RICHIAMATA altresì la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che non prevede più il divieto di incremento della misura di aliquote e tariffe disposto dall'art.1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATA la delibera G.C. nr. 81 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, di rideterminazione del valore unitario delle aree fabbricabili e delle aree agricole classificate nel vigente PRG Anno 2021;

CONSIDERATO che l'entrata a titolo di IMU per l'anno 2021 è stimata nel presumibile ammontare di euro 790.000,00, applicando le aliquote approvate per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2020 e delle relative aliquote applicate, approvate con deliberazione C.C. nr. 37 in data 21.12.2019 ed integrate con deliberazione n.28 del 29.09.2020;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario;

Con 6 (sei) voti favorevoli e nr. 1 (uno) astenuto (Giannasi), espressi mediante dichiarazione individuale:

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", per l'anno 2021, sono confermate come da tabella:

	ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE dovuta solo per le abitazioni censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze
4 per mille	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura, proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica.
9 per mille	alloggi iscritti nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento a canone libero. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.
7,6 per mille	strutture ricettive iscritte in catasto nella categoria D2 'Alberghi, pensioni e residence fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro iscritti in catasto con categoria D6
1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale
10,5 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 17/2014, esecutiva;

4) di approvare i valori ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili e delle aree agricole (**AII. A**), dando atto che le aree agricole sono esenti dal pagamento I.M.U.;

5) la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n.

214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

7) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, del presente atto nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo di Indirizzo Politico”;

successivamente, con apposita separata votazione e con n. 6 (sei) voti favorevoli e n. 1(uno) astenuto (Giannasi) espressi mediante dichiarazione individuale

8) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/2021

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Maurizio Paladini

Atto firmato digitalmente

Il Segretario
Carletta Esther Melania

Atto firmato digitalmente
